



COMUNE DI CALTRANO

Provincia di Vicenza

SETTORE AFFARI GENERALI

anagrafe@comune.caltrano.vi.it

Piazza Dante n.8 - 36030 CALTRANO (VI) –

c.f.84000910244 - p.iva 00541820247

N. **409** Reg. Generale

Data **19/11/2013**

COPIA

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

CONCESSIONE CONTRIBUTO AL MICRONIDO COCCOLANDIA ANNO 2013.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE AFFARI GENERALI

VISTA la seguente proposta redatta dal responsabile del procedimento Istruttore Laura Crosara inerente l'oggetto ;

RICHIAMATI:

- il Regolamento comunale sull'ordinamento generale degli uffici e dei servizi approvato con delibera di G.C. n. 57 del 07.09.2001 e successive modificazioni ;
- il decreto del Sindaco prot. n. 3158 del 9 giugno 2009 a mezzo del quale sono state conferite le funzioni ai responsabili dei servizi a norma dell'articolo 50 comma 10 del D. Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000;
- il vigente regolamento comunale per la disciplina dei contratti;
- il Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 64 del 15/7/2013 con la quale è stato approvato il PEG 2013 e sono state assegnate le risorse ai vari Settori;

DATO ATTO, ai sensi dell'art. 147 – bis, comma 1, del vigente Decreto Legislativo n. 267/2000, della regolarità della presente determinazione e della correttezza dell'azione amministrativa che si persegue con la stessa;

DETERMINA

di approvare la seguente proposta.

Il Responsabile del Settore Affari Generali
F.to Dal Santo Moreno

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO che il Comune di Caltrano ha approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 18/03/2009 una convenzione con la società COCCOLANDIA s.n.c. con sede a Caltrano in Via Torino 10 che disciplina formalmente rapporti ed impegni reciproci con scadenza 01/04/2015;

CHE l'articolo 4 stabilisce:

- 1. Il Comune valuta se sussistono i presupposti per l'erogazione di un contributo annuale alla Società;**
- 2. La misura dell'eventuale contributo è determinata, di anno in anno, dalla Giunta Comunale sulla base delle spese di gestione del servizio e tenendo conto di eventuali contributi percepiti dalla Società da altri enti o soggetti.**
- 3. Su richiesta del Comune, la Società è tenuta a presentare tutta la documentazione inerente le entrate e le spese della struttura;**
- 4. A fronte del contributo concesso dal Comune, la società si impegna ad avviare progetti volti a migliorare la qualità del servizio fornito agli utenti.**

DATO ATTO che la società COCCOLANDIA in data 04.11.2013 prot. 3972 ha presentato richiesta di contributo, con allegata idonea documentazione relativa alle entrate-uscite ed alle attività svolte;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Comunale n. 92 in data 18/11/2013 avente per oggetto "Contributo asilo nido Coccolandia Anno 2013" con la quale ha disposto la erogazione di un contributo di EURO 3.000,00;

RICORDATO CHE la normativa prevede quanto segue:

- l'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010 convertito nella L. 122/2010 stabilisce che le Amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese per sponsorizzazioni a decorrere dall'anno 2011;
- l'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012, che recita:
"A decorrere dal 1° gennaio 2013 le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del D.Lgs. n. 165 del 2001 possono acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile esclusivamente in base a procedure previste dalla normativa nazionale in conformità con la disciplina comunitaria. Gli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile, che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa, anche a titolo gratuito, non possono ricevere contributi a carico delle finanze pubbliche. Sono escluse le fondazioni istituite con lo scopo di promuovere lo sviluppo tecnologico e l'alta formazione tecnologica e gli enti e le associazioni operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni e delle attività culturali, dell'istruzione e della formazione, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento o di supporto agli enti locali";
- la deliberazione del 23.12.2010 n. 1075 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo Lombardia recita:
Ciò che assume rilievo per qualificare una contribuzione comunale, a prescindere dalla sua forma, quale spesa di sponsorizzazione (interdetta post d.l. n. 78/2010) è la relativa funzione: la spesa di sponsorizzazione presuppone la semplice finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine. Non si configura, invece, quale sponsorizzazione il sostegno di iniziative di un soggetto terzo, rientranti nei compiti del Comune, nell'interesse della collettività anche sulla scorta dei principi di sussidiarietà orizzontale ex art. 118 Cost. [...]
In sintesi, tra le molteplici forme di sostegno all'associazionismo locale l'elemento che connota, nell'ordinamento giuscontabile, le contribuzioni tutt'ora ammesse (distinguendole dalle forme di sponsorizzazione ormai vietate) è lo svolgimento da parte del privato di un'attività propria del Comune in forma sussidiaria. L'attività, dunque, deve rientrare nelle competenze dell'ente locale e viene esercitata, in via mediata, da soggetti privati destinatari di risorse pubbliche piuttosto che (direttamente) da parte di Comuni e Province, rappresentando una modalità alternativa di erogazione del servizio pubblico e non una forma di promozione dell'immagine dell'Amministrazione.
- l'art. 3, comma 5 del testo unico degli enti locali approvato con D. Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 recita che "I Comuni e le Province svolgono le loro funzioni anche attraverso le attività che possono essere adeguatamente esercitate dalla autonoma iniziativa dei cittadini e delle loro formazioni sociali";
- la deliberazione del 30.05.2013 n. 226 della Corte dei Conti – Sezione regionale di controllo per Lombardia propone un'analisi coordinata dell'art. 6 comma 9 del D.L. n. 78/2010, convertito nella L. 122/2010, e dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito nella legge n. 135 del 7 agosto 2012:
Vige un divieto assoluto di sponsorizzazioni da parte dei comuni, i quali "non possono effettuare spese per sponsorizzazioni".

Queste ultime non sono da confondere con i contributi. Per "sponsorizzazione" si deve intendere la spesa effettuata per "la finalità di segnalare ai cittadini la presenza del Comune, così da promuoverne l'immagine".

Per "contributi" si intendono gli esborsi effettuati dai comuni a favore di enti che, sotto vari titoli, svolgono un'attività ritenuta utile alla comunità dei cittadini.

[...]

I comuni possono affidare a titolo oneroso (e sulla base del principio di sussidiarietà) ad enti di diritto privato la gestione di servizi di qualsiasi tipo.

In questi casi i comuni dovranno sostenere una spesa che permetta l'esercizio di tali servizi, sulla base, generalmente, di una convenzione.

In tale fattispecie, è fatto divieto ai Comuni di deliberare "contributi" a favore di tali enti, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

Il comma 4, peraltro, prevede una serie cospicua di eccezioni a tale principio.

[...]

I comuni, sulla base della loro autonoma discrezionalità e secondo i principi della sana e corretta amministrazione, possono deliberare contributi a favore di enti che, pur non essendo affidatari di servizi, svolgono una attività che viene ritenuta utile per i propri cittadini;

- la suddetta deliberazione rimanda anche al parere n. 89 del 26 febbraio 2013 della Corte dei Conti – Sezione Regionale di Controllo per la Lombardia, parere che, dopo aver sottolineato la differenza esistente tra sponsorizzazione e contributo, recita:

[...] giungendo all'esame delle modifiche apportate dall'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012, ad avviso del Collegio le associazioni che svolgono attività in favore della cittadinanza non rientrano nel divieto di legge: quest'ultimo è riferito "agli enti di diritto privato di cui agli articoli da 13 a 42 del codice civile che forniscono servizi a favore dell'amministrazione stessa anche a titolo gratuito". La Sezione osserva che il predetto divieto di erogazione di contributi ricomprende l'attività prestata dai soggetti di diritto privato menzionati dalla norma in favore dell'Amministrazione Pubblica quale beneficiaria diretta; risulta, invece, esclusa dal divieto di legge l'attività svolta in favore dei cittadini, id est della "comunità amministrata", seppur quale esercizio – mediato – di finalità istituzionali dell'ente locale e dunque nell'interesse di quest'ultimo. Il discrimine appare, in sostanza, legato all'individuazione del fruitore immediato del servizio reso dall'associazione.

In ogni caso, la sussumibilità di specifiche forme associative nell'alveo della norma (in termini di divieto o di deroga) non è possibile – nella presente sede consultiva – in termini generali: è necessaria una valutazione della singola fattispecie e dei relativi puntuali contorni (con particolare riferimento al contenuto delle convenzioni tra l'ente locale e l'associazione), al fine di vagliare l'applicabilità dell'art. 4 comma 6 del D.L. n. 95/2012.

- l'articolo 14 del ns/ statuto Comunale prevede che il Comune agevoli organismi associativi con sostegni anche finanziari e disponibilità di strutture, potendo stipulare con essi apposite convenzioni per la gestione di servizi pubblici o di pubblico interesse o per la realizzazione di specifiche iniziative, nel rispetto del pluralismo e delle peculiarità;

DATO ATTO, in particolare, che:

L'art. 6 dello Statuto Comunale prevede la promozione dell'attività culturale e l'art. 24/quater del Regolamento per l'erogazione dei contributi l'erogazione di sovvenzioni a favore delle scuole materne private.

L'Amministrazione Comunale ha reputato il servizio di asilo nido, al pari di quello delle scuole materne, estremamente importante per la cittadinanza, in un territorio comunale che risulta privo di asili nido comunali. Proprio per questo con delibera di Consiglio Comunale n. 11 in data 18/03/2009 è stata stipulata convenzione tra il Comune e Cocolandia Snc per l'erogazione di questo importante servizio alla cittadinanza;

DETERMINA

- **DI CONSIDERARE** la premessa come parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- **DI IMPEGNARE ED EROGARE** ai sensi dell'articolo 4 della convenzione, come in premessa specificato, in essere tra il Comune di Caltrano e la società COCCOLANDIA s.n.c. con sede a Caltrano in Via Torino n. 10 C.F. e P.IVA 03186930248 un contributo di EURO 3.000,00;
- **DI DARE** atto che la spesa trova copertura al capitolo 11001050105 "Contributo per asili nido privati" del bilancio di previsione anno 2013.

Il Responsabile del Procedimento
F.to Crosara Laura

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ☐ Non comporta riflessi diretti/indiretti sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente. ☒ Ai sensi dell'art. 151, comma 4 e 147/bis del D.Lgs. n. 267 del 18.8.2000 si attesta la copertura finanziaria. Registrato impegno contabile n° _____ 13878 _____ In data odierna Caltrano li 21.11.2013 _____ Il Responsabile del Settore F.to Nicoletti Rag. Franco	CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE La presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per giorni 15 consecutivi dal _____ 25.11.2013 _____ Il Funzionario Incaricato F.to Dott.ssa Crosara Laura _____	PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE Caltrano li _____ 25.11.2013 _____ IL FUNZIONARIO INCARICATO F.to Dott.ssa Crosara Laura _____
--	--	---